

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2009, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Bolzano Vicentino (VI) prot. n. 0000867 del 2.2.2009, pervenuta in data 2.2.2009 al prot. n. 756/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 09/2009/PAR del 9 febbraio 2009 per la convocazione dell'adunanza odierna;

UDITA la relazione del magistrato relatore

FATTO

La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Sindaco del Comune di Bolzano Vicentino (VI) viene prospettata al fine di conoscere la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli assessori a seguito dell'entrata in vigore del DL 112/2008.

Il prefato Comune evidenzia che:

- la Giunta comunale nell'anno 2000, con proprio atto, determinava l'indennità di funzione da corrispondere agli Assessori comunali ed al Vice-Sindaco nell'importo di € 430,38 mensile rinunciando all'importo stabilito dal DM 119/2000 (ovvero € 697,21 per il Vice-Sindaco lavoratore dipendente non

in aspettativa, € 1.254,99 per n. 2 assessori liberi professionisti ed € 627,49 per 3 assessori lavoratori dipendenti);

- con ulteriore atto veniva confermata l'indennità al Sindaco nell'importo di € 2.788,87 così come stabilita dal succitato DM;
- l'indennità di € 430,38 mensili per i sei amministratori e di € 2.788,87 per il Sindaco, è stata confermata successivamente negli anni con le delibere adottate dal Consiglio comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione annuale;
- al subentrare della nuova Giunta, con le elezioni del maggio 2003, l'importo delle indennità a Vice-Sindaco ed Assessori non ha subito variazioni, nonostante fosse variato il quadro dello status giuridico degli stessi e conseguentemente l'indennità di funzione a loro spettante in base alla normativa vigente (€ 1.394,43 per il vice-Sindaco libero professionista, € 1.254,99 per 2 assessori libero professionista e pensionato, € 627,49 per 3 assessori lavoratori dipendenti), mentre variava la sola indennità di funzione spettante al Sindaco, il quale essendo lavoratore dipendente non in aspettativa, percepiva, come previsto dalla normativa l'importo di € 1.394,43 (la metà di € 2.788,87);
- in base al disposto della legge finanziaria 2006 n. 266/2005, l'indennità di funzione di Vice-Sindaco ed Assessori di € 430,38 è stata ridotta del 10% risultando pertanto pari ad € 387,34 e quella del sindaco a seguito della riduzione operata è stata determinata per un importo pari ad € 1.254,99;

- l'indennità di funzione così determinata è stata erogata anche negli anni 2007 e 2008, senza tener conto che la riduzione del 10% operava per il solo anno 2006;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 3 marzo 2008 di approvazione del bilancio di previsione 2008 e dei suoi allegati fondamentali sono state confermate le indennità di funzione nella misura del precedente anno 2007;
- a seguito dell'ultima tornata elettorale dell'aprile 2008 è stata nominata la nuova Giunta comunale e di conseguenza è variato il quadro dello status giuridico degli amministratori e le relative indennità spettanti;
- con decreto del Sindaco n. 2/2008 veniva confermate le stesse indennità indicate dal bilancio di previsione 2008 e quindi l'indennità pari ad € 1.254,99 per il Sindaco pensionato in luogo di € 2.509,99 e l'indennità pari ad € 387,34 per Vice-Sindaco ed assessori (in luogo di € 439,21 per il Vice-Sindaco lavoratore dipendente, € 790,65 per 3 assessori di cui 2 libero professionisti e 1 pensionato, € 395,32 per 1 Assessore lavoratore dipendente);
- l'art. 61, comma 10, della legge di conversione n. 133/2008 del DL 112/2008 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del TUEL sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti

indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità.

Posto quanto sopra e che, a differenza dell'anno 2007, nell'anno 2008 il Comune di Bolzano Vicentino non ha rispettato il patto di stabilità, il Sindaco chiede

- se può la Giunta comunale con proprio atto revocare la rinuncia espressa nella precedente deliberazione del 28 giugno 2000 e ricostituire le indennità nell'importo edittale di cui alla tabella A del DM 119/2000, tenendo conto del nuovo status giuridico degli amministratori;
- può essere ripristinata in aumento dell'indennità la riduzione del 10% a suo tempo operata, non avendo emanato alcun provvedimento di adeguamento in aumento prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008;
- la riduzione del 30% da operare per l'anno 2009 è da calcolarsi sul minimo edittale, tenendo conto della nota ANCI-UPI, secondo la quale l'espressione "del loro ammontare" va riferito agli importi dell'indennità previsti per fascia di abitanti dalla tabella A del DM 4 aprile 2000, n. 119, e non all'indennità effettivamente percepita, eventualmente già inferiore al valore edittale della tabella.

DIRITTO

In via preliminare ricorrono i presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere, il Comune, che all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco.

Nel merito, il Comune chiede, in primo luogo, se sia consentito il ripristino nell'importo edittale delle indennità a suo tempo decurtate facoltativamente nel 2000 e obbligatoriamente, per il 10% ai sensi della legge finanziaria n. 266/2005, nel 2006.

Sul punto si richiama integralmente la delibera n. 130/2008/Cons., dalla quale risulta l'interpretazione fornita da questa Sezione in merito alla ormai intervenuta possibilità di riassorbire le riduzioni operate nel vigore della legislazione precedente.

Tuttavia, l'ente dichiara di aver violato nel 2008 i limiti imposti per quell'anno dal patto di stabilità interno con conseguente obbligo di applicazione della decurtazione del 30% ai sensi dell'art. 61, comma 10, del DL 112/2008.

Orbene, la norma precisa che la decurtazione deve essere operata rispetto *"all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008"*

L'espressione, invero, desta alcuni dubbi applicativi in relazione agli emolumenti sui quali operare la detrazione, ovvero, se trattasi di emolumenti spettanti di diritto in base alla sola disposizione del DM 119/2000 in relazione alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale o se debbano considerarsi quelli effettivamente percepiti alla data del 30 giugno 2008, il cui ammontare poteva essere difforme dalla

misura fissata dal DM per effetto delle delibere incrementali o decrementali adottate *medio tempore*.

Si rammenta che identico problema si era presentato con la decurtazione del 10% imposta dalla legge 266/2005, dove il riferimento posto dall'art. 1, comma 54 era alle indennità "spettanti" nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. In quell'occasione si sostenne che la disposizione di legge avesse inciso sugli importi edittali, con la conseguenza che:

- ove gli enti avessero in precedenza già ridotto della stessa o di più elevata percentuale gli emolumenti ivi contemplati nessuna automatica riduzione dovesse essere operata;
- ove la riduzione precedentemente operata fosse stata inferiore al 10% fino a quella percentuale dovesse essere ricondotta;
- la riduzione dovesse essere operata sull'intero importo che risultava spettante alla data del 30 settembre 2005, costituito dall'ammontare base determinato in base al D.Lgs 267/2000 e al DM applicativo e dell'eventuale incremento deliberato entro i limiti consentiti.

Tale interpretazione, più che ispirata a criteri derivanti da una lettura costituzionalmente orientata della norma, appariva dettata da esigenze equitative nei riguardi di quegli enti locali che avessero operato una decurtazione autonomamente ed indipendentemente da un'imposizione del legislatore nazionale.

Non appaiono, purtuttavia, sussistere validi motivi in punto di diritto per sostenere tale tesi.

Il dettato legislativo, invero, appariva chiaro: l'utilizzo dell'espressione "spettante" da parte della finanziaria per il 2006 non lasciava intravedere margini interpretativi.

La norma, difatti, incideva scientemente sulla misura effettivamente percepita degli emolumenti, indipendentemente dal fatto che l'ente locale avesse accolto o meno quella stabilita dal DM 119/2000.

Prova ne è che la norma univa nella stessa sorte gli emolumenti dei componenti degli organi politici regionali, che, notoriamente, determinano la misura di indennità, gettoni di presenza e altre utilità in piena autonomia rispetto al legislatore nazionale.

Per tale ingerenza, d'altronde, la norma incorse nelle censure d'illegittimità costituzionale relativamente alle Regioni, accolta con la nota sentenza 157/2007 della Consulta.

Con la stessa tecnica normativa, anche se con finalità sanzionatorie e non di puro contenimento della spesa, il DL 112 incide su indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali in caso di violazione del patto di stabilità.

Secondo quanto esposto sopra, la decurtazione a sanzione dovrà operare, quindi nel caso specifico, per l'intero anno 2009 sugli importi effettivamente percepiti alla data fissata dal legislatore (il 30 giugno 2008).

Di conseguenza, per l'intero anno di applicazione della sanzione viene congelata la possibilità di riconduzione all'importo edittale delle indennità e gettoni di presenza.

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini su indicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza dell'11 febbraio 2009.

L'estensore
Dott. Luca FAZIO

Il Presidente
Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Raffaella BRANDOLESE